

5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la BCE non ha esercitato il suo potere discrezionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento MVU.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità da parte della BCE.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio *nemo auditor* da parte della BCE.
8. Ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento da parte della BCE.
9. Nono motivo, vertente sulla violazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto da parte della BCE.
— I ricorrenti sostengono che la decisione non è chiara e pertanto crea incertezza giuridica ed è contraria al legittimo affidamento della PNB Banka basato sulle sue interazioni precedenti con la BCE e con la Commissione per i mercati finanziari e di capitali.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato l'articolo 19 del regolamento MVU e il considerando 75 del suo preambolo ed è incorsa in uno sviamento di potere.

(¹) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013 L 287, pag. 63).

(²) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (BCE/2014/17) (GU 2014 L 141, pag. 1).

Ricorso proposto il 20 maggio 2019 — BRF Singapore Foods/EUIPO — Tipiak (Sadia)

(Causa T-309/19)

(2019/C 246/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BRF Singapore Foods Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: C. Mateu, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tipiak (Saint-Aignan de Grand Lieu, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Sadia nei colori bianco e nero — Domanda di registrazione n. 12 084 356

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 marzo 2019 nel procedimento R 1834/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Tipiak alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dei principi generali dell'Unione europea della buona amministrazione e della parità di trattamento;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 20 maggio 2019 — BRF Singapore Foods/EUIPO — Tipiak (SADIA)

(Causa T-310/19)

(2019/C 246/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BRF Singapore Foods Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: C. Mateu, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tipiak (Saint-Aignan de Grand Lieu, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SADIA — Domanda di registrazione n. 12 084 273